

Venerdì, 12 Luglio 2013

# Promemoria: la tutela dei beni culturali fotografici e audiovisivi (parte prima)

Letizia Cortini

Sezione [Normativa](#) | [Stampa](#)  
Dimensione caratteri: [Riduci](#) | [Aumenta](#)

Un promemoria per ricordare anche ai nuovi responsabili istituzionali del Mibac e del Miur gli attuali strumenti di tutela dei beni fotografici e audiovisivi. Magari per ripartire da qui per cambiare o aggiornare una legislazione che ha prodotto risultati quanto meno contraddittori.

In Italia sono stati dichiarati beni culturali solo dal 1999 anche le fonti fotografiche e audiovisive (cinematografiche), sonore. Prima con il [DECRETO LEGISLATIVO N. 490 del 29/10/99 - Testo Unico Disposizioni Legislative in Materia di Beni Culturali e Ambientali](#), quindi con il [DECRETO LEGISLATIVO N. 42 del 22/01/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio](#).

Ovvero, sono da allora considerati beni culturali:

"e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio", art. 10;

e "f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risale ad oltre venticinque anni", art. 11.

Ci chiediamo ancora: perché solo le produzioni di oltre venticinque anni? In base a quale criterio?

Non a caso, con la tutela anche di questi beni viene emanata nello stesso 2004 anche la legge che disciplina il loro deposito obbligatorio, tra gli altri documenti, la n. 106/2004, che recita:

"Art. 1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato "deposito legale", i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap."

Il [Regolamento](#) attuativo, n. 252/2006, viene emesso con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA due anni dopo la legge. In esso viene spiegato cosa si intende per "uso pubblico" dei documenti oggetto di deposito legale:

"la distribuzione, la immissione in circolazione, in commercio o comunque la diffusione al pubblico dei documenti di cui al presente regolamento, anche tramite reti informatiche: ...".

Per "documenti" si intendono:

"... 1) documenti su supporto informatico: documenti su qualunque supporto tecnologico, di tipo riscrivibile o non riscrivibile, contenenti informazioni digitali; 2) documenti diffusi tramite rete informatica: documenti trasmessi per via telematica, con qualunque rete mobile o fissa; 3) documenti sonori e video: fonogrammi, videogrammi e audiovisivi, diversi da quelli di cui ai numeri 4) e 5); 4) film: spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, iscritto al pubblico registro cinematografico; 5) documenti fotografici: esemplari di fotografie di qualsiasi natura, inclusi esemplari di immagini che documentino opere delle altre arti, qualunque siano il procedimento, analogico, digitale o altro, la tecnica e il supporto utilizzati per la loro realizzazione e diffusione, tra quelli previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni".

Compiti degli istituti di deposito:

"Raccolta e conservazione dei documenti

Gli istituti depositari sono obbligati a raccogliere, conservare e catalogare i documenti depositati in assolvimento degli obblighi di deposito legale. 2. In particolare gli istituti sono tenuti a: a) acquisire e catalogare i documenti, secondo le norme definite dagli standard nazionali per le diverse categorie; b) assicurare, ognuno per le proprie competenze e specificità,

non appena concluse le procedure gestionali, l'accesso ai documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui

## TAG CLOUD

[ANAI nazionale](#) [ANAI sezioni](#)  
[archivi digitali](#) [archivi di stato](#)  
[archivi filmici](#) [archivi fotografici](#)  
[archivi privati](#) [banche dati](#)  
[convegni](#) [digitale](#) [estero](#)  
[legislazione](#) [memoria](#) [mostre](#)  
[professione](#) [pubblicazioni](#)  
[soprintendenze archivistiche](#) [standard](#)  
[tutela](#) [valorizzazione](#)



STATI GENERALI DEI PROFESSIONISTI  
DEL PATRIMONIO CULTURALE



## ARCHIVIO MDA

[Aprile 2016 \(3\)](#)  
[Marzo 2016 \(14\)](#)  
[Febbraio 2016 \(10\)](#)  
[Gennaio 2016 \(13\)](#)  
[Dicembre 2015 \(7\)](#)  
[Novembre 2015 \(15\)](#)  
[Ottobre 2015 \(14\)](#)  
[Settembre 2015 \(21\)](#)  
[Agosto 2015 \(7\)](#)  
[Luglio 2015 \(8\)](#)  
[Giugno 2015 \(15\)](#)  
[Maggio 2015 \(25\)](#)

diritti connessi: c) assicurare la conservazione dei documenti nella loro integrità: d) effettuare, ove necessario, copie a fini conservativi dei documenti depositati e raccolti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi: ..." (Art. 5).

In ambito ministeriale due istituzioni si occupano per legge, essendo deputati al [deposito legale](#) di tali documenti, insieme agli istituti regionali (non superiori a due per ogni regione), di tutelare e rendere accessibili i beni filmici e audiovisivi: l'[Icbsa per i patrimoni sonori e audiovisivi](#) e la [Cineteca Nazionale](#) (Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale) per le opere cinematografiche.

I documenti fotografici vengono depositati presso l'[Istituto Nazionale per la Grafica](#) (così come i video d'artista).

Per quanto riguarda i film già dal 1949 era stata individuata la Cineteca Nazionale per il deposito di legge, come si legge sul [sito della Cineteca](#):

"Nel 1949 la Cineteca aderisce alla [FIAF \(Federation Internationale des Archives du Film\)](#), nata alla vigilia del conflitto. Nello stesso anno la legge n. 958 del 29 dicembre fonda su questo archivio la "Cineteca Nazionale" e istituisce il deposito di legge: una copia di ogni film di produzione o co-produzione italiana deve essere consegnata alla Cineteca Nazionale. Nel 1965 la legge n. 1213 del 4 novembre estende il deposito legale ai cortometraggi, ai cinegiornali e alle attualità. Con il decreto 28 del 2004 l'obbligo viene esteso, per le produzioni che abbiano ricevuto sovvenzioni governative, anche a matrici nuove."

Tweet

Mi piace

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.



Devi effettuare il login per inviare commenti

[Torna in alto](#)